

Notaio Roberto Lauro

Via XXIV Maggio n. 27 - 64021 Giulianova (TE)
Tel: 085-8008788 Tel/Fax: 085-8028087
e-mail: rlauro.2@notariato.it



REPERTORIO N. 13489 RACCOLTA N. 9957 =====
===== VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====
===== DELLA "ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI =====
===== DELLA PROVINCIA DI TERAMO" =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaventi, il giorno sei (6) del mese di marzo, alle ore diciannove e minutitrenta. =====
In Tortoreto (TE), in un'area all'aperto retrostante i locali del resort "Il Parco sul Mare", alla contrada Vascello n. 17, perché richiesto. =====

Avanti a me dottor ROBERTO LAURO, notaio in Giulianova con studio ivi alla Via XXIV Maggio n. 27, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, =====

Registrato a GIULIANOVA

il 12-03-2020

n. 1424

serie 15

===== E' PRESENTE =====

- IERVELLI EZIO, nato a Teramo il cinque febbraio 1963, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della "ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI TERAMO" con sede in Teramo, Via Brigiotti n.12, codice fiscale e partita I.V.A. n. 92004310675, in virtù dei poteri ad esso derivanti dalla legge e dal vigente statuto sociale. =====
Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi dà atto che si trova riunita in questo giorno, luogo e ora l'assemblea, in seconda convocazione, della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. Approvazione proposta di modifica dello Statuto Sociale, deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27 gennaio 2020, conforme allo Statuto Tipo dell'ANCE nazionale; =====
2. Varie ed eventuali. =====

Pertanto, mi richiede di assumere la veste di segretario dell'Assemblea, e di far constare da verbale in forma pubblica lo svolgimento dell'adunanza e le risultanze delle deliberazioni adottate. Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue. =====

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente signor Iervelli Ezio, ai sensi dello Statuto Sociale e comunque per designazione unanime degli intervenuti il quale =====

===== constata e mi dà atto: =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto; =====
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta in data 5 marzo 2020; =====
- che sono presenti numero trentaquattro (34) imprese con diritto e di voto e numero tre (3) imprese senza diritto di voto, su numero 111 (centoundici) imprese associate, di cui 95 (novantacinque) con diritto di voto, esprimenti numero 279 su numero 742 (settecentoquarantadue) voti, così come risulta dall'elenco (foglio presenze) che, firmato dal comparente

e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A" (Allegato A), per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa dispensa a me datane; =====

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone del Presidente, signor Iervelli Ezio e dei Consiglieri signori Beccaceci Vittorio, D'Eugenio Alessandro, Di Eleuterio Armando, Di Giannatale Agostino, Di Sabatino Diego, Fabbii Andrea, Maiorani Orazio, Malvoni Andrea, Marano Pasqualino, Mattucci Luigi, Persia Francesca, Porcinari Amando, Rastelli Eddy e Scarpantonio Alessandro, mentre risultano assenti giustificati, ma pienamente informati dei fatti, i signori Cingoli Giuseppe, Cioci Luciano, Pompa Emiliano e Palumbi Carlo, Falone Raffaele e Di Filippo Ambrogio Luciano; =====
- che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Presidente signor D'Alfonso Marco, dei Revisori effettivi signori Di Blasio Giuseppe e De Iuliis Maurizio, e del Revisore supplente signor Alfonsi Umberto, mentre risulta assente l'altro Revisore supplente signor Emili Naclito; =
- che del Collegio dei Probviri è presente il componente effettivo signor Pulcini Serafino, mentre risultano assenti, ma pienamente informati dei fatti, gli altri componenti effettivi signori Di Eleuterio Giuseppe e Diodoro Umberto e il componente supplente signor Mincioni Tommaso; =====
- che, a norma di Statuto, il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 gennaio 2020, ha approvato la proposta di modifica allo Statuto; =====
- che egli è certo dell'identità e della legittimazione dei presenti; =====
- che, pertanto, l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 19 (diciannove) del vigente statuto, ed atta a discutere e deliberare sull'antescritto ordine del giorno; =====
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno; =====
- che, come espressamente dichiara il presidente, anche qualora applicabile alla presente assemblea l'art. 1 comma b del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, è consentito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 (uno) metro di cui all'allegato 1 lettera d). =====

Prende la parola esso Presidente il quale illustra all'assemblea i motivi per cui si rende opportuno adottare un nuovo testo di Statuto sociale spiegando le innovazioni da apportare allo stesso, peraltro già distribuito in copia agli intervenuti. Lo stesso illustra all'assemblea le innovazioni rese necessarie al fine di adeguare lo statuto stesso alle linee guida ANCE nazionale. =====

Il Presidente, pertanto, sottopone all'Assemblea lo Statuto contenente le norme di funzionamento della Associazione nella versione da adottare. =====

===== L'Assemblea: =====

- udita la relazione del Presidente; =====
- dopo aver discusso in merito; =====
- con il voto unanime dei presenti per alzata di mano; =====

===== **DELIBERA** =====

- 1) - di approvare integralmente la proposta del Presidente; =
- 2) - conseguentemente, di adottare il nuovo testo di Statuto sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Articolo 20 del vigente Statuto; =====
- 3) - di approvare nel suo insieme il nuovo testo di Statuto sociale, ben noto a tutti gli associati, nel suo nuovo tenore letterale, che al presente atto si allega sotto la lettera "B" (Allegato B). =====

Il Presidente accerta i risultati della votazione e dichiara che tale testo è approvato, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti. =====

Quindi il Presidente proclama i risultati della votazione. ==
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa e sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti cinquanta. =====

Spese e conseguenti del presente atto cedono a carico della Associazione. =====

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. =====

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti zero zero. =====

Occupava pagine quattro fin qui di un foglio. =====

FIRMATO: =====

EZIO IERVELLI =====

ROBERTO LAURO NOTAIO. VI E' L'IMPRONTA DEL SIGILLO. =====

Copia conforme all'originale e agli allegati, firmata come per legge. =====

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. =====

Giulianova, 7 MAGGIO 2020 =====



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'R. Lauro'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ROBERTO LAURO' at the top and 'NOTAIO' at the bottom, with some smaller, less legible text in the center. The seal is stamped in a light color, possibly purple or blue.

**STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
E DICHIARATO CONFORME DAL COMITATO PER
L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ANCE**

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'Associazione tra imprese edili e complementari della Provincia di Teramo denominata **"ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI E COMPLEMENTARI DELLA PROVINCIA DI TERAMO"** con abbreviazione **"ANCE TERAMO"**.
2. L'associazione si avvale del logo Ance in coerenza con le modalità stabilite dall'Ance stessa.

Art. 2

Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.
2. Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.
3. A tal fine l'Associazione, in particolare:
 - a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
 - b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'Ance; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
 - c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
 - d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate ordinarie in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
 - e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;



- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici e gli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con Ance, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;

q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'Ance e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;

r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;

s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3

Rapporti con l'Ance

1. L'Ance Teramo è aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.
2. L'Associazione adotta il Codice Etico dell'Ance che forma parte integrante del presente Statuto.
3. L'adesione di Ance Teramo all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia - Ance Abruzzo - e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'Ance Abruzzo comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Ance.
4. Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrare dall'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo regionale.

Art. 4

Sede

L'Associazione ha sede in Teramo e può istituire uffici/sedi decentrate in altre località della provincia previa deliberazione del Consiglio Generale.

Art. 5

Sistema Associativo

1. L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:
 - a) imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
 - b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati



caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

2. Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari, detti anche "imprese associate", soci aggregati detti anche "imprese aggregate" e "imprese assistite".
3. Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui al comma uno.
4. È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, di cui all'art. 2.

Art. 6

Ammissione dell'impresa associata

1. Le imprese edili e complementari che, in possesso dei necessari requisiti, intendono far parte dell'Associazione, devono presentare domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o, in caso di società o di altri soggetti collettivi, da persona munita dei poteri di rappresentanza, contenente la dichiarazione esplicita di sottostare a tutte le norme del presente Statuto ed atti integrativi e del Codice Etico Ance, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare scrupolosamente la disciplina associativa, nonché tutte quelle disposizioni e norme che, ai sensi del presente Statuto, fossero deliberate o concordate dagli organi dell'Associazione nonché quelle di cui agli statuti delle associazioni ed organizzazioni alle quali l'Associazione aderisce.
2. Nella domanda di ammissione quale impresa associata, il richiedente deve, inoltre, indicare la partita Iva, la sede legale, il legale rappresentante, il Direttore Tecnico, la natura dell'attività e le altre indicazioni stabilite dal Consiglio di Presidenza.
3. Per le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, costituisce requisito necessario per l'ammissione, l'impegno di far aderire all'Associazione tutte le imprese edili e complementari esecutrici dei lavori conseguenti l'attività suddetta.
4. Le società e gli altri soggetti collettivi devono presentare l'atto di costituzione, lo statuto sociale vigente, l'elenco dei soci e delle imprese aderenti ed il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato che dovranno essere mantenuti aggiornati, nell'osservanza della vigente normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
5. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Generale nella prima riunione utile ed essa può essere accompagnata da una quota di iscrizione che verrà restituita in caso di mancato accoglimento della domanda stessa.

Art. 7

Durata del rapporto associativo dell'impresa associata

1. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

2. L'iscrizione all'Associazione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti fino al verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di impresa associata di cui al successivo art. 10 del presente Statuto.
3. In caso di morte del titolare o di cessione dell'azienda, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, tutti gli impegni associativi si trasferiscono, rispettivamente, agli eredi che proseguono l'attività o al soggetto cessionario della stessa azienda.
4. L'Associazione ha la facoltà di promuovere procedimenti giudiziari, innanzi al Foro competente di Teramo, nei confronti delle imprese associate che si rendessero inadempienti nel pagamento dei contributi associativi.

Art. 8


Diritti delle imprese associate

1. Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.
2. I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo.
3. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9

Obblighi delle imprese associate

1. L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:
 - a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
 - b) rispettare i contratti e gli accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali e gli impegni a carattere collettivo che l'Associazione e gli altri enti cui l'Associazione aderisce abbiano stipulato od assunto, in forza della rappresentanza che, ai sensi del presente Statuto, compete loro;
 - c) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'Ance e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
 - e) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione tutte le imprese operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo, in cui detengono una partecipazione di maggioranza o una partecipazione rilevante pari ad almeno il 25% del capitale sociale nelle società di capitali o che abbiano una partecipazione di qualsiasi entità nelle società di persone; i legali



rappresentanti delle imprese associate hanno l'obbligo, altresì, di far aderire tutte le imprese operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo di cui essi siano titolari, legali rappresentanti o procuratori generali ad negotia;

f) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;

g) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dai sindacati di categoria.

Art. 10

Perdita della qualità di impresa associata

1. La qualità di impresa associata si perde:
 - a. per recesso volontario, da comunicarsi a mezzo PEC o con raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b. per cessazione definitiva dell'attività della impresa associata;
 - c. per scioglimento dell'Associazione;
 - d. per espulsione, adottata dal Consiglio Generale con deliberazione motivata, nei casi di inadempienze dell'impresa associata agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per gravi motivi; la decisione di espulsione deve essere comunicata all'impresa associata interessata;
 - e. per inadempienza contributiva dell'impresa associata, accertata dal Consiglio Generale, fermo il diritto dell'Associazione di ottenere, anche giudizialmente, il pagamento delle quote associative comunque dovute;
 - f. per esclusione, deliberata dal Consiglio Generale, nei confronti delle imprese associate che abbiano perso i requisiti richiesti dal precedente articolo sei del presente Statuto;
 - g. per recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
2. La perdita della qualità di impresa associata, qualunque ne sia la ragione, decorre dal giorno della comunicazione del provvedimento da parte dell'Associazione ovvero dal giorno di ricevimento del recesso volontario, anche agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, e non comporta alcun diritto dell'impresa associata a pretendere alcunché sul patrimonio dell'Associazione e nemmeno a richiedere la restituzione di versamenti fatti sotto qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, con obbligo, da parte dell'impresa associata, al pagamento dei contributi associativi comunque dovuti e non versati, in forza del presente Statuto.
3. La perdita della qualità di impresa associata, indipendentemente dalle cause per le quali è stata determinata, comporta la immediata revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione, al titolare o al legale rappresentante dell'impresa associata, in organismi interni ed esterni ed impegna il soggetto decaduto a

rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione dell'adesione associativa dell'impresa.

Art. 11


Imprese Assistite

1. Fanno parte dell'Associazione in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Teramo che non siano soci ordinari.
2. La partecipazione all'Associazione delle imprese assistite decorre dalla data di iscrizione delle imprese aventi diritto alla Cassa Edile della Provincia di Teramo e permane per tutta la durata della stessa iscrizione, salvo quanto previsto al successivo comma 5 (cinque) del presente articolo.
3. Le imprese assistite godono dell'assistenza e dei servizi dell'Associazione, nelle forme e con i limiti che sono stabiliti dal Consiglio Generale.
4. Le imprese assistite, pur partecipando alla vita associativa, non hanno diritto di voto, non possono far parte degli organi dell'Associazione né comunque ricoprire cariche nell'ambito dell'Associazione.
5. La qualità di impresa assistita si perde:
 - a) per trasformazione da impresa assistita in impresa associata;
 - b) per recesso volontario, da comunicarsi a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento;
 - c) per cessazione definitiva dell'attività dell'impresa assistita;
 - d) per scioglimento dell'Associazione;
 - e) per esclusione, deliberata dal Consiglio Generale, per gravi motivi.
6. La perdita della qualità di impresa assistita non comporta alcun diritto dell'impresa assistita nei confronti dell'Associazione e nessuna pretesa sul patrimonio della stessa.
7. Presso l'Associazione viene istituito un Registro delle imprese assistite.
8. Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 12

Soci Aggregati

1. Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.
2. Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CASSA EDILE DI TERAMO" around its perimeter. The signature is a stylized, cursive mark.

3. A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.
4. I soci aggregati di Ance Teramo non hanno elettorato attivo e passivo.

Art. 13

Contributi

1. La quota associativa dovuta dalle imprese associate, nonché le modalità di riscossione di detti contributi, sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Generale.
2. Le imprese associate hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:
 - a. una quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione;
 - b. un contributo associativo annuo determinato nella misura del maggiore importo tra:
 - una percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetta al contributo Cassa Edile;
 - una percentuale sul volume di affari IVA;in entrambi i casi che precedono è comunque dovuto un contributo minimo fisso.
3. Le misure della quota di iscrizione e del contributo minimo associativo, le misure percentuali del contributo associativo annuo e la base imponibile sulla quale è calcolato lo stesso contributo associativo, di cui al secondo comma del presente articolo, sono stabilite, per ciascun anno solare, dal Consiglio Generale e si rinnovano automaticamente qualora lo stesso Consiglio Generale non assuma alcuna ulteriore deliberazione.
4. Al Consiglio Generale è attribuito il potere di determinare contributi in misura ridotta, per singole imprese nuove associate, nonché di deliberare criteri particolari per il calcolo dell'imponibile contributivo, nel caso in cui l'impresa associata eserciti contemporaneamente sia l'attività edile o complementare, intendendosi per tale quella prevista come requisito per l'ammissione all'Associazione, sia una attività diversa.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, può istituire altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.
6. Le modalità di versamento dei contributi di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo e le norme per un eventuale controllo sulla regolarità di versamento dei contributi associativi, sono demandate al Consiglio Generale.
7. L'Assemblea ha, inoltre, facoltà di stabilire in caso di riscossione indiretta dei contributi associativi, a quale Ente dovranno essere effettuati per conto dell'Associazione i relativi versamenti.
8. Le cooperative, i consorzi e le imprese promotrici di iniziative edilizie hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione i contributi secondo metodi di calcolo, misure e modalità di versamento che saranno stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

9. Ai fini dell'accertamento della misura dei contributi dovuti, le imprese associate sono obbligate a fornire all'Associazione, su richiesta di quest'ultima, i propri documenti contabili che abbiano riferimento con la determinazione dei contributi associativi.
10. I contributi associativi riscossi dall'Associazione, ai sensi del presente Statuto, non sono trasmissibili ad altri soggetti.
11. Per i lavori eseguiti dalle imprese associate al di fuori della regione Abruzzo e per quelli eseguiti nella provincia di Teramo da imprese iscritte ad altre Associazioni con sede in una regione diversa dall'Abruzzo ed aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella stabilita annualmente dai competenti organi nazionali. Per i lavori eseguiti nella regione Abruzzo si applica l'Accordo sulla Trasferta regionale sottoscritto in data 01.10.2009 e successive modificazioni e per l'effetto l'impresa associata si obbliga, a pena di esclusione, a effettuare le denunce mensili degli operai ed i relativi versamenti esclusivamente nella Cassa Edile di Teramo.
12. Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'Ance stessa.
13. Con riferimento alle imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'Art. 12.

Art. 14

Anagrafe


1. Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie.
2. L'Associazione è obbligata a comunicare all'Ance le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.
3. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

Art. 15

Governance

Sono Organi della Governance:

- a) l'Assemblea;
- b) Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale;
 - il Consiglio di Presidenza;
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti contabili;



- i Probiviri;
- e) il Tesoriere.

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

Art. 16

Eleggibilità alle cariche sociali

1. Possono essere eletti o nominati negli organi associativi e possono, pertanto, partecipare all'Assemblea dei soci, salvo quanto previsto ai commi secondo e terzo del successivo articolo diciotto ed al successivo articolo ventisei, comma 8, lettera p) del presente Statuto, il titolare, gli amministratori, i soci, il direttore generale e gli institori dell'impresa associata purchè muniti di poteri di rappresentanza formalmente documentati ovvero di idonea procura speciale notarile.
2. Quali componenti il Collegio dei Garanti contabili e dei Probiviri possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, purché siano in possesso di particolari ed idonei requisiti di specifica professionalità.
3. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale.
4. Le cariche associative sono gratuite, compresi gli incarichi affidati dall'Associazione presso organismi esterni, con eccezione per i componenti il Collegio dei Garanti contabili, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento delle cariche medesime.

Art. 17

Durata e requisiti delle cariche sociali


1. Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio di norma in anno dispari.
2. Le cariche sociali di Presidente e Vice Presidenti hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un ulteriore mandato.
3. I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo possono essere eletti per due ulteriori mandati.
4. Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.
5. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.
6. Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

7. Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.
8. Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del presente statuto, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.
9. Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e dell'Associazione.
10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.
11. La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.
12. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 32.
13. Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

Art. 18

Assemblea dei soci – Costituzione e voti

1. L'Assemblea dei soci è composta dalle imprese associate, rappresentate nella maniera di cui al precedente articolo sedici del presente Statuto, iscritte nel registro delle imprese, tenuto a norma del precedente articolo quattordici del presente Statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
2. L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.



3. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei soci le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi, sulla base delle modalità stabilite dal Consiglio Generale, ai sensi del successivo articolo ventidue del presente Statuto.
4. Hanno diritto al voto nell'Assemblea dei soci le imprese associate che siano in regola con il versamento dei contributi associativi maturati fino alla data del trentuno dicembre del penultimo anno solare precedente a quello in cui si riunisce l'Assemblea stessa.
5. E' fatto divieto alle imprese associate di farsi rappresentare da altri nell'Assemblea dei soci.
6. A ciascuna impresa associata spetta il diritto di voto in misura proporzionale all'importo dei contributi associativi che risultano maturati nei propri confronti, nel penultimo anno solare precedente a quello in cui si riunisce l'Assemblea dei soci, con la seguente procedura di determinazione:
 - a) fino a Euro 260,00 (duecentosessanta e zero centesimi) - un voto ogni Euro 52,00 (cinquantadue e zero centesimi) o frazione superiore ad Euro 26,00 (ventisei e zero centesimi);
 - b) da Euro 260,00 (duecentosessanta e zero centesimi) a Euro 776,00 (settecentosettantasei e zero centesimi) - un voto per ogni Euro 258,00 (duecentocinquantotto e zero centesimi) o frazione superiore ad Euro 129,00 (centoventinove e zero centesimi);
 - c) da Euro 776,00 (settecentosettantasei e zero centesimi) a Euro 1.552,00 (millecinquecentocinquantadue e zero centesimi) - un voto per ogni Euro 388,00 (trecentottantotto e zero centesimi) o frazione superiore ad Euro 194,00 (centonovantaquattro e zero centesimi);
 - d) oltre Euro 1.552,00 (millecinquecentocinquantadue e zero centesimi) - un voto per ogni Euro 516,00 (cinquecentosedici e zero centesimi) o frazione superiore ad Euro 258,00 (duecentocinquantotto e zero centesimi).
7. Partecipa di diritto all'Assemblea dei soci, a titolo consultivo, il past President.
8. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e legalmente costituita, rappresenta la universalità delle imprese associate e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutte le imprese associate ancorché non intervenute o dissenzienti.
9. Ciascuna impresa associata, entro il giorno precedente a quello dell'Assemblea dei soci, può dimostrare documentalmente eventuali errori od omissioni di attribuzione dei contributi associativi o dei corrispondenti voti assegnati, ottenendo, previa richiesta ed in quanto spettante, la conseguente rettifica.
10. La regolarità e l'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata dal Direttore dell'Associazione.

Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

1. L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno, di norma entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio associativo trascorso e di quello preventivo in corso dell'Associazione, ciascuno corredato con le rispettive relazioni del Consiglio Generale sull'andamento della gestione dell'Associazione e del Collegio dei Garanti contabili di propria competenza.
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione nella sede dell'Associazione o altrove, purché in provincia di Teramo, con avviso a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata spedita alle imprese associate almeno dieci giorni prima di quello fissato per la adunanza.
3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e, per ciascuna impresa associata, i voti validamente attribuiti.
4. L'avviso di convocazione potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, per un giorno diverso da quello fissato per la prima, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea dei soci non risultasse legalmente costituita.
5. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea generale si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutte le imprese associate che ne hanno diritto, e tutti i componenti il Consiglio Generale ed i componenti il Collegio dei Garanti contabili siano presenti od informati e nessuno di loro si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; se i componenti il Consiglio Generale ed i componenti il Collegio dei Garanti contabili non partecipano all'Assemblea dei soci, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea stessa e da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
6. L'Assemblea dei soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.
7. Il Presidente dell'Associazione deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Generale, da tante imprese associate rappresentanti almeno un quinto dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate al momento della richiesta, o dal Collegio dei Garanti contabili e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e funge da Segretario il Direttore o persona designata a tal scopo dal Presidente.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.
10. Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti l'Assemblea entro trenta giorni dalla data della riunione.

Art. 20

Attribuzioni dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria di:
 - a. nominare il Presidente dell'Associazione, i quattro Vice Presidenti, il Tesoriere, il Presidente, i due componenti effettivi e i due supplenti del Collegio dei Garanti contabili ed i Probiviri, revocarli e sostituirli, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
 - b. nominare venti componenti il Consiglio Generale;
 - c. approvare il conto consuntivo annuale ed il conto preventivo dell'Associazione, ciascuno corredato con le rispettive relazioni del Consiglio Generale sull'andamento della gestione dell'Associazione e del Collegio dei Garanti contabili di propria competenza;
 - d. istituire, su proposta del Consiglio Generale, altre forme contributive, stabilendone i sistemi di determinazione e le modalità di versamento, ai sensi del precedente articolo tredici del presente Statuto;
 - e. deliberare sugli argomenti assegnati alla sua competenza dal presente Statuto;
 - f. deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dal precedente articolo due del presente Statuto e, comunque, su qualsiasi altro oggetto attinente all'attività dell'Associazione o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Generale.
2. Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria di:
 - a. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - b. deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance;
 - c. deliberare lo scioglimento dell'Associazione, con determinazione delle relative modalità.
3. L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in mancanza di entrambi, dal Vice Presidente più anziano di età.
4. In caso di assenza o di impedimento degli uni e degli altri o quando l'ordine del giorno contenga un oggetto relativo alla responsabilità dei componenti il Consiglio Generale, del Collegio dei Garanti contabili o dei Probiviri, l'Assemblea dei soci designa il proprio Presidente.
5. In caso di operazioni di voto complesse, l'Assemblea dei soci nomina due o più scrutatori.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea medesima dei non legittimati,

dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea dei soci ed accertare i risultati delle votazioni.

7. Funge da Segretario dell'Assemblea generale il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa all'uopo designato; su richiesta del Presidente e nei casi previsti dal presente Statuto o dalla legge è designato un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea generale.
8. L'Assemblea generale, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno la maggioranza dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto.
9. In seconda convocazione, l'Assemblea generale è validamente costituita qualunque sia la parte dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto.
10. Per deliberare sulla nomina o sulla revoca del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno i tre quarti dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate che rappresentino almeno i due terzi dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno un terzo dei voti attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate che rappresentino almeno i due terzi dei voti validamente attribuibili alle imprese associate intervenute ed aventi diritto di voto.
11. Per deliberare sulle modifiche dello Statuto, l'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino la maggioranza dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino la maggioranza dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto, mentre, in seconda convocazione, la stessa Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto.
12. La nomina ed il rinnovo del Presidente dell'Associazione e la nomina ed il rinnovo dei componenti il Consiglio Generale, qualora coincidenti, devono essere deliberati dall'Assemblea dei soci con unica deliberazione, con le



modalità di cui al presente Statuto, in maniera tale che la nomina ed il rinnovo del Presidente dell'Associazione e dei componenti il Consiglio Generale, qualora coincidenti, risultino contestualmente deliberati dall'Assemblea dei soci.

13. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tante imprese associate aventi diritto di voto che rappresentino almeno i tre quarti dei voti validamente attribuibili alla totalità delle imprese associate aventi diritto di voto.
14. Per la nomina ed il rinnovo del Presidente dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, procede, nel corso della stessa riunione, ad una seconda votazione, nel caso in cui la prima votazione non raggiungesse le rispettive maggioranze prescritte dal presente Statuto.
15. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.
16. Il verbale delle Assemblee dei soci convocate per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, è redatto da un Notaio.
17. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea dei soci, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed i voti attribuibili a ciascuno di essi, gli argomenti trattati e le decisioni assunte; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione delle imprese associate favorevoli, astenute o dissenzienti, salvo che per le deliberazioni adottate a scrutinio segreto, perché relative alle elezioni alle cariche sociali o per decisione dell'assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti.
18. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta delle imprese associate, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
19. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che l'Assemblea dei soci non richieda l'appello nominale; in ogni caso, il voto deve essere palese o deve essere espresso con le modalità decise dall'Assemblea dei soci e comunque tali da consentire l'individuazione dei soci che esprimono voto contrario oppure si astengono, salvo che per le deliberazioni come sopra adottate a scrutinio segreto.
20. Le deliberazioni relative alla nomina degli organi associativi sono prese a scrutinio segreto.
21. Per la nomina dei componenti il Consiglio Generale, ciascuna impresa associata avente diritto di voto potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari a quindici.
22. Le liste dei candidati alle cariche associative saranno formate da tutte le imprese associate che abbiano manifestato disponibilità ad assumere quella determinata carica.


Consiglio Generale - Composizione

1. Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano gli ulteriori componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto il Past President, il Presidente ed i Vice Presidenti del Gruppo Giovani.
3. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti ovvero per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente.
4. I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 22

Consiglio Generale Attribuzioni

1. Spetta al Consiglio Generale di:
 - a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
 - c) nominare i membri delle commissioni referenti;
 - d) ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Consiglio di Presidenza;
 - e) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 26, comma 8, lett. I);
 - f) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci; proporre delibere da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - g) determinare, di anno in anno, ai sensi del precedente articolo tredici del presente Statuto, la misura della quota di iscrizione e del contributo minimo associativo, la misura e la base imponibile del contributo percentuale annuo nonché la misura delle altre forme contributive, di cui allo stesso precedente articolo tredici del presente Statuto, dovuti dalle imprese associate all'Associazione;
 - h) stabilire le direttive per la stipula dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed approvarli in via definitiva unitamente agli indirizzi in tema di bilateralità;
 - i) stabilire le misure e le modalità di versamento dei contributi dovuti dalle cooperative, dai consorzi e dalle imprese promotrici di iniziative edilizie;
 - j) fissare le modalità di versamento dei contributi associativi nonché le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi stessi;
 - k) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione, da parte delle imprese edili e complementari richiedenti;



A handwritten signature, possibly 'G', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'CONSIGLIO GENERALE' and the number '10'.

Stefano Ferrillo


Stefano Ferrillo

- l) deliberare sulla espulsione degli associati per inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e per gravi motivi;
- m) istituire, trasferire e sopprimere uffici periferici dell'Associazione in altre località della provincia di Teramo;
- n) deliberare la costituzione e la composizione, la modifica e la soppressione di gruppi di studio o di lavoro, per lo studio e la trattazione di problemi di interesse della categoria delle imprese associate;
- o) istituire, modificare e sopprimere, su proposta del Presidente dell'Associazione, le commissioni referenti, di cui al successivo articolo ventinove del presente Statuto; ed eventuali altre commissioni referenti per specifici settori operativi dell'Associazione ovvero per particolari iniziative, problematiche e situazioni inerenti l'attività dell'Associazione, determinandone funzioni, attribuzioni e competenze;
- p) predisporre, per ciascun anno, il conto consuntivo, il conto preventivo e la relazione sull'attività dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dalle specifiche norme vigenti in materia;
- q) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- r) sovrintendere all'amministrazione straordinaria del fondo comune dell'Associazione;
- s) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore ed i dipendenti dell'Associazione;
- t) predisporre il regolamento dell'attività dell'Associazione e determinare l'ordinamento degli uffici e l'organico del personale, dettando le direttive per il suo trattamento economico e normativo;
- u) approvare il Regolamento di costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani, e le sue eventuali modifiche;
- v) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- w) deliberare i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- x) determinare, revocare e modificare forme e limiti di assistenza e di servizi da fornire alle imprese assistite;
- y) deliberare sulla esclusione delle imprese assistite, ai sensi del precedente articolo undici del presente Statuto.

Art. 23

Consiglio di Presidenza - Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) i 4 Vice Presidenti;
 - c) il Tesoriere, se non già individuato tra i Vice Presidenti;
 - d) il/i Presidente/i degli Enti Bilaterali;


- e) il past president;
 - f) il Presidente del Gruppo Giovani.
2. Il Presidente dell'Associazione può invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, a titolo consultivo, i Garanti contabili, i Probiviri e persone che abbiano i requisiti di professionalità attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 3. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente vicario, se nominato, o dal Vice Presidente più anziano.
 4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vicepresidenti il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione.
 5. Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale.
 6. In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'Ance provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Generale nella prima seduta utile.
 7. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 24

Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

1. Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:
 - a. coadiuvare il Presidente dell'Associazione ed assisterlo nelle sue funzioni; in caso di urgenza o necessità, il Consiglio di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale, anche per problemi di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione;
 - b. curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
 - c. proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
 - d. definire le linee politiche dell'Associazione;
 - e. proporre al Consiglio Generale un sintetico programma di attività annuale dell'Associazione al fine della formazione del bilancio preventivo;
 - f. provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
 - g. deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci;





- h. deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
 - i. deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro;
 - j. deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art.12, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
 - k. deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
 - l. deliberare iniziative e sanzioni da intraprendere e/o comminare ad associati inadempienti;
 - m. formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione.
2. Il Consiglio di Presidenza delibera e esprime pareri in merito ad ogni altra materia a esso demandata da norme del presente Statuto.

Art. 25


Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi



1. Il Consiglio Generale si riunisce una volta al mese e tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei suoi componenti in carica, dal Collegio dei Garanti contabili e dai Proviviri, con indicazione degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente dell'Associazione convoca il Consiglio Generale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione o altrove purché in provincia di Teramo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i suoi componenti in carica.
3. La convocazione deve essere fatta, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, precisando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
4. Il Presidente dell'Associazione può invitare alle riunioni del Consiglio Generale, a titolo consultivo, i Garanti contabili, i Proviviri e persone che abbiano i requisiti di professionalità attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Ciascun componente il Consiglio Generale ha diritto ad un voto.
6. Partecipano di diritto al Consiglio Generale, a titolo consultivo, il past President, il Presidente ed i Vice Presidenti del Gruppo Giovani.
7. Le adunanze del Consiglio Generale e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i suoi componenti e a condizione che gli intervenuti dichiarino di essere informati della riunione e

su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

8. Le riunioni del Consiglio Generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in mancanza di entrambi, dal Vice Presidente più anziano di età o, in assenza degli uni e degli altri, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.
9. Funge da Segretario del Consiglio Generale il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa all'uopo designato o, su richiesta del Presidente, un Notaio, per redigere il verbale del Consiglio stesso.
10. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che il Consiglio Generale non richieda l'appello nominale; in ogni caso, il voto deve essere palese o deve essere espresso con le modalità decise dal Consiglio stesso e comunque tali da consentire l'individuazione dei consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario oppure si astengono, salvo che per le deliberazioni, di cui al successivo comma del presente articolo, adottate a scrutinio segreto.
11. Le deliberazioni relative alla nomina degli incarichi associativi sono prese a scrutinio segreto, salvo diverse modalità decise dal Consiglio Generale.
12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione. Qualora sia prevista una riunione in seconda convocazione, da aver luogo a distanza di almeno un giorno, essa sarà valida con qualunque numero di intervenuti.
13. Le deliberazioni del Consiglio Generale si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi lo presiede.
14. Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.
15. Le deliberazioni del Consiglio Generale devono risultare da verbali che devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, con indicazione della data dell'adunanza, della identità dei partecipanti anche in allegato, delle dichiarazioni dei consiglieri partecipanti, su richiesta degli stessi, pertinenti all'ordine del giorno, delle modalità e del risultato delle votazioni, con identificazione, anche in allegato, dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti, salvo che per le deliberazioni adottate a scrutinio segreto.
16. Il Consiglio di Presidenza si riunisce una volta al mese, per l'adozione di provvedimenti di ordinaria amministrazione, e tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo giudichi necessario, e quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/4 dei suoi componenti in carica, o dal Collegio dei garanti contabili, con indicazione degli argomenti da trattare.
17. Il Presidente dell'Associazione convoca Il Consiglio di Presidenza, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione o altrove purché in provincia di Teramo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i suoi componenti in carica.



18. La convocazione deve essere fatta, a mezzo di posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, precisando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
19. Le adunanze del Consiglio di Presidenza e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i suoi componenti in carica e a condizione che gli stessi dichiarino di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
20. Ciascun componente del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un voto, che non può, in nessun caso, essere esercitato per rappresentanza.
21. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano per età.
22. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa all'uopo designato.
23. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che il Consiglio di Presidenza non richieda l'appello nominale; in ogni caso, il voto deve essere palese o deve essere espresso con le modalità decise dal Consiglio di Presidenza e comunque tali da consentire l'individuazione dei componenti che esprimono voto favorevole, contrario oppure si astengono.
24. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
25. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità è determinante il voto di chi la presiede.
26. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza devono risultare da verbali che devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, con indicazione della data dell'adunanza, della identità dei partecipanti anche in allegato, delle dichiarazioni dei partecipanti, su richiesta degli stessi, pertinenti all'ordine del giorno, delle modalità e del risultato delle votazioni, con indicazione, anche in allegato, dei votanti favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti.

Art. 26


Presidente - Elezione, durata e attribuzioni


1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.
2. A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art. 27, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.



Stefano Ferrillo

3. Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.
5. Il Presidente dell'Associazione sovrintende all'attività dell'Associazione, alla sorveglianza in genere dell'andamento dell'Associazione ed al conseguimento dei suoi scopi, all'ordinamento dei servizi ed all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici dell'Associazione stessa.
6. In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.
7. Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a 2 mandati consecutivi.
8. Spetta in particolare al Presidente di:
 - a. convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
 - b. rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
 - c. attuare i provvedimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza;
 - d. firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
 - e. intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
 - f. adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - g. sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
 - h. provvedere con il Direttore, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria dell'Associazione;
 - i. predisporre, con l'ausilio del Tesoriere, i progetti del conto consuntivo, del conto preventivo e delle rispettive relazioni sulla gestione dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Generale, per ciascun anno di attività dell'Associazione;
 - j. vigilare su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione, sottoscrivendo, congiuntamente con il Tesoriere, i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazioni di spese, movimenti e impiego di fondi e connesse operazioni bancarie, nei limiti di spesa previsti dal conto preventivo approvato dall'Assemblea dei soci;






- k. curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- l. in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- m. proporre all'Assemblea i nominativi dei quattro vice Presidenti e del Tesoriere;
- n. proporre al Consiglio Generale le nomine negli enti esterni;
- o. assumere e licenziare personale dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Generale definendone congiuntamente al Direttore e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento;
- p. disporre, prima della convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina o per il rinnovo degli organi associativi, di competenza dell'Assemblea stessa, un termine perentorio, comunque non inferiore a trenta giorni liberi, per la proposizione delle candidature da parte degli associati agli organi associativi di nomina o di rinnovo.

Art. 27

Commissione di Designazione



1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Provirvi, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.
2. Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.
3. Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.
4. Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Art. 28

Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti, in numero di quattro, sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 26, comma 8, lett. m), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.
2. Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente, che in ogni caso ne mantiene la responsabilità, e coadiuvano nell'esercizio delle funzioni del Presidente stesso.
3. Il Presidente dell'Associazione nomina tra di essi il suo Vicario, che lo sostituisca e lo rappresenti, facendone le veci ed esercitandone le funzioni, in caso di sua assenza o di suo impedimento, o anche esercitando, in suo nome e per sua delega, poteri e funzioni particolari.

Art. 29


Commissioni Referenti

1. Sono istituite almeno quattro commissioni referenti in materia di: a) lavori pubblici, b) rapporti sindacali e sicurezza sul lavoro, c) edilizia, urbanistica negoziata e pianificazione del territorio, d) fiscalità edilizia ed ambiente.
2. Ciascuna commissione è composta da quattro componenti, scelti anche tra le imprese associate aventi diritto a partecipare all'Assemblea dei soci, ai sensi del precedente articolo diciotto del presente Statuto, nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente dell'Associazione e da uno dei vice Presidenti, che ne assume la presidenza, di cui all'articolo ventotto del presente Statuto, indicato dal Presidente dell'Associazione.
3. Il Consiglio Generale potrà nominare ulteriori commissioni, nella medesima composizione di cui al comma precedente del presente articolo.
4. Le Commissioni referenti hanno il compito di proporre al Consiglio Generale iniziative, progetti e programmi nell'ambito delle rispettive materie di competenza e comunque attinenti l'attività dell'Associazione, la tutela degli interessi e lo sviluppo e la crescita del settore delle imprese associate.
5. Ciascuna Commissione referente è convocata dal proprio Presidente designato, tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti in carica, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in provincia di Teramo.
6. La convocazione deve essere fatta, a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione precisando la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
7. Il Presidente designato per ciascuna Commissione referente può invitare alle riunioni della propria Commissione, a titolo consultivo, persone che abbiano i requisiti di professionalità attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 30

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.




2. Il Tesoriere è componente del Consiglio di Presidenza.
3. Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 e cura la relazione al Bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.
4. Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.
5. Spetta, in particolare, al Tesoriere di:
 - a. gestire le disponibilità finanziarie dell'Associazione e proporre al Consiglio Generale forme e tempi di impiego delle disponibilità stesse;
 - b. esaminare e sottoscrivere i mandati di pagamento e le reversali di introito, predisposti dal Direttore, da sottoporre alla firma del Presidente dell'Associazione, prima di provvedere al pagamento ed all'incasso degli stessi;
 - c. collaborare con il Presidente dell'Associazione alla predisposizione degli schemi del conto consuntivo, del conto preventivo e delle rispettive relazioni sull'andamento della gestione dell'Associazione.
6. Il Tesoriere deve sempre prestarsi alla verifica delle disponibilità finanziarie, tanto da parte del Presidente che dei Garanti contabili o di chi, previa richiesta, ne abbia ricevuto i necessari poteri dal Consiglio Generale.
7. Il Tesoriere supplente sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Tesoriere titolare, in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Art. 31

Il Collegio dei Garanti Contabili

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.
2. L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.
3. I Garanti contabili durano in carica per quattro anni e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi.
4. Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti Contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.
5. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.
6. I Garanti contabili possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.
7. Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.
8. Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un revisore ufficiale dei conti eletto dall'Assemblea.

Stilio Ferrillo



Stilio Ferrillo

9. Non possono essere eletti alla carica di Garanti contabili e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti e gli altri affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Presidenza e coloro che sono legati alla Associazione da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.
10. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno dei componenti il Collegio dei Garanti contabili effettivi, subentrano i supplenti in ordine di anzianità di età; i nuovi componenti il Collegio dei Garanti contabili restano in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina dei Garanti contabili effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.
11. Se con i Garanti contabili supplenti non si completa il Collegio dei Garanti contabili, deve essere convocata l'Assemblea dei soci, perché la stessa provveda all'integrazione del Collegio stesso.
12. I nuovi Garanti Contabili nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
13. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del Presidente del Collegio dei Garanti contabili, la presidenza è assunta dal Garante contabile effettivo più anziano di età, fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina del nuovo Presidente.
14. La cessazione dei Garanti contabili per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio dei Garanti contabili è stato nominato dall'Assemblea dei soci.
15. I Garanti contabili sono incaricati di esaminare i conti consuntivi ed i conti preventivi della gestione dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Generale, e riferirne all'Assemblea dei soci con apposita relazione, sia per l'approvazione come per eventuali rilievi; possono in qualunque tempo procedere a verifiche contabili di cassa ed alla revisione di tutti i documenti amministrativi, allo scopo di constatarne la regolarità formale e sostanziale, riferendone al Consiglio Generale.

Art. 32


I Proviviri

1. L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.
2. Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
3. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.



5. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.
6. Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.
7. I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.
8. Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.
9. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Teramo tra quelli eletti dall'Assemblea.
10. La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.
11. Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
12. L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.
13. Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.
14. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
15. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
16. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

F. Sciro Ferrillo


Sciro

17. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
18. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.
19. Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.
20. I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.
21. Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Art. 33

Gruppo Giovani

1. Nell'ambito dell'ANCE Teramo è istituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili il cui funzionamento, in linea con le disposizioni dell'ANCE nazionale, è disciplinato da un Regolamento proposto dal Presidente ed approvato dal Consiglio Generale.

Art. 34

Direzione

1. Il Direttore, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Generale, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione secondo le precise direttive ed in conformità delle deliberazioni adottate dagli organi statutari della stessa.
2. Il Direttore sovrintende agli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi, rispondendone agli organi dell'Associazione, ai quali propone, altresì, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi associativi.
3. Il Direttore è capo del personale, mantiene la disciplina dei dipendenti della cui attività risponde al Presidente dell'Associazione, ha poteri e facoltà di firma sociale connessi con l'espletamento delle proprie funzioni ed attribuzioni statutarie.
4. Il Direttore partecipa a tutte le riunioni degli organi dell'Associazione, svolgendo mansioni di Segretario delle riunioni stesse, salvo che le mansioni stesse vengano attribuite ad un funzionario dell'Associazione all'uopo designato ovvero ad un Notaio.
5. Presso gli uffici del Direttore sono conservati la documentazione amministrativa dell'Associazione ed i verbali di tutti gli organi collegiali dell'Associazione di cui al presente Statuto.

6. Il Direttore firma, per delega del Presidente dell'Associazione, la corrispondenza d'ufficio non eccedente la normalità amministrativa, controfirma tutti gli atti sociali e gli atti della gestione patrimoniale, economico e finanziaria dell'Associazione.
7. Il Direttore comunica agli associati, su incarico del Presidente dell'Associazione, ai sensi del precedente articolo ventisei del presente Statuto, la richiesta di manifestazione di volontà a candidarsi quali componenti degli organi associativi di nomina o di rinnovo, da parte dell'Assemblea dei soci in corso di convocazione.
8. Il Direttore verifica l'ammissibilità delle candidature manifestate, ai sensi del precedente articolo sedici del presente Statuto nonché la regolarità contributiva dell'impresa associata a cui appartiene il candidato proposto, ai sensi dei precedenti articoli tredici e diciotto del presente Statuto, nonché delle disposizioni stabilite dal Consiglio Generale, ai sensi del precedente articolo ventidue, comma 1, lett. j) del presente Statuto, e comunica alle imprese associate interessate, a mezzo PEC, i motivi di eventuale inammissibilità della manifestata volontà a candidarsi.
9. Avverso la comunicazione di inammissibilità, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della stessa, l'impresa associata può ricorrere ai Proviviri, che devono deliberare, con decisione definitiva, sul ricorso proposto, almeno due giorni prima di quello di convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina o il rinnovo degli organi associativi.


Art. 35

Fondo Comune

1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi di cui al precedente articolo tredici del presente Statuto;
 - b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
 - c) dalle rendite e da ogni altra eventuale entrata patrimoniale;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
3. L'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune spetta al Consiglio Generale.
4. Per l'intera durata dell'Associazione, non potranno in alcun modo né diretto né indiretto essere distribuiti eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 36

Amministrazione e Gestione




Handwritten signature and circular stamp, likely an official seal or signature of the Director, located on the left side of the page.

1. Alla gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea generale, provvede il Presidente dell'Associazione di concerto con il Tesoriere.
2. Gli atti della gestione patrimoniale, economico e finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente dell'Associazione con firma abbinata del Tesoriere.

Art. 37

Esercizio finanziario-Bilancio

1. L'esercizio associativo va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea.
3. Copia dei bilanci dovrà essere trasmessa all'Ance.
4. Il conto consuntivo deve rappresentare, in maniera corretta e veritiera, la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione nonché la gestione di eventuali fondi relativi ad attività particolari eventualmente istituiti, dell'esercizio al quale si riferiscono.
5. Il conto preventivo deve rappresentare, sulla base della trascorsa gestione e dei prevedibili sviluppi dell'attività associativa, il probabile andamento della gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, dell'esercizio al quale si riferisce.
6. Il conto consuntivo ed il conto preventivo, con le rispettive relazioni sull'andamento della gestione dell'Associazione, devono essere comunicati dal Consiglio Generale al Collegio dei Garanti contabili, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei soci che deve discuterli ed approvarli.
7. Il Collegio dei Garanti contabili deve riferire sul conto consuntivo e sul conto preventivo all'Assemblea generale, con apposite relazioni sui risultati dell'esercizio associativo e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare eventuali osservazioni e proposte in ordine sia al conto consuntivo che al conto preventivo ed alla loro approvazione.
8. Il conto consuntivo ed il conto preventivo, ciascuno corredato con le rispettive relazioni del Consiglio Generale sull'andamento della gestione e delle relazioni del Collegio dei Garanti contabili di propria competenza, devono restare depositati in copia nella sede dell'Associazione, affinché le imprese associate possano prenderne visione, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei soci e finché siano approvati e devono essere approvati dall'Assemblea dei soci, con decisione da adottarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo.



Art. 38

Past President

1. Ciascun Presidente dell'Associazione, alla scadenza di almeno un proprio mandato completo quadriennale, diventa, salvo esplicito rifiuto, Past President dell'Associazione, limitatamente alla durata di un quadriennio.
2. Il Past President partecipa di diritto, a titolo consultivo, all'Assemblea dei soci, al Consiglio Generale ed al Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

Art. 39

Disposizioni Generali

1. Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema Ance, sono approvate dal Consiglio Generale di Ance che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di Ance. Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei soci di ANCE Teramo.

Art. 40

Durata - Scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere sciolta soltanto a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, adottata a norma del precedente articolo venti del presente Statuto.
3. L'Assemblea dei soci che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, determinando i poteri degli stessi nonché i criteri e le modalità in base ai quali deve devolversi a terzi il patrimonio residuo dell'Associazione.
4. Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 41

Richiamo alle norme di legge ed allo Statuto dell'Ance

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si applicano le norme di legge vigenti in materia e si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance.

Norma transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto il Collegio dei Garanti contabili ed i Probiviri saranno rinnovati nell'anno 2020 secondo le previsioni del presente Statuto.

